



ORIGINALE

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE N° 32 DEL 23/03/2020**

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno **2020**, addì **ventitre** del mese di **Marzo** alle ore **20:00**, nella Sala delle Adunanze Consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, previa osservanza delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto.

All'appello iniziale risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
NASCIUTI MATTEO	X		VENTURI SILVIA	X	
MEGLIOLI PAOLO	X		FORACCHIA MARCO	X	
BARONI UMBERTO	X		SANTORO ANGELO	X	
MONTI LUCA	X		NIRONI FERRARONI ALESSANDRO	X	
ROMAGNOLI GIOVANNI	X		ZANNI ALESSANDRO	X	
RABITTI GIULIA	X		BELTRAMI DAVIDE		X
DEBBIA BEATRICE	X		MASELLI PATRIZIA	X	
RIVI ALESSIA	X		BARBANTI MARCO	X	
GALLINGANI MARCELLO		X			

Presenti: 15 Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **Dott. Rosario Napoleone**.

Il Presidente Del Consiglio **Paolo Meglioli**, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a trattare l'argomento in oggetto.

Sono presenti all'appello iniziale **14 Consiglieri e il Sindaco**

Sono presenti gli Assessori: Marco Ferri, Nearco Corti, Elisa Davoli, Matteo Caffettani e Elisabetta Leonardi.

Si da atto che alla **deliberazione nr. 27** i Consiglieri presenti sono 15 più il Sindaco in quanto entra Marcello Galligani

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 32 DEL 23/03/2020

OGGETTO: IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera f) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DATO ATTO che:

- a) l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità per l'anno 2014), aveva istituito l'Imposta unica comunale (IUC);
- b) la IUC si componeva dell'Imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale e di una componente riferita ai servizi che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti-TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATA la Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.304 del 30 dicembre 2019, Supplemento ordinario n.45, che al comma 738 stabilisce che *“a decorrere dall'anno 2020 l'Imposta unica comunale di cui all'art. 1, c. 639, della L. 27 dicembre 2013 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI); l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

PRESO ATTO che la Nuova IMU, disciplinata dalla Legge di Stabilità 2020, riprende sostanzialmente la vecchia disciplina IMU con alcune rilevanti modifiche, e con gli accorgimenti necessari per mantenere il diverso prelievo previste in ambito TASI per alcune fattispecie, garantendo contestualmente una semplificazione poiché elimina il doppio prelievo IMU e TASI su altre fattispecie fondandosi su basi imponibili identiche ;

CONSIDERATO che la Legge n.160/2019, art.1, sopra citata detta le seguenti disposizioni che individuano i criteri fondamentali della nuova imposta:

- a) il comma 740 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, confermando, pertanto, l'esenzione dell'imposta per l'abitazione principale, fatta eccezione per le categorie “di lusso”;
- b) il comma 743 individua i soggetti passivi dell'imposta nei possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;

- c) il comma 744 che riserva allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato con aliquota del 7,6 per mille ;
- d) il comma 745 che prevede che la base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili così come determinato dal comma 745 stesso e dal successivo comma 746;
- e) il comma 758 che conferma l'esenzione dall'imposta dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola e il comma 759 disciplina altre fattispecie di esenzione;

PRESO ATTO che restano confermate:

1) al comma 747 le riduzioni obbligatorie del 50 per cento della base imponibile per :

- le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle di lusso -categoria catastale A/1, A/8, A/9-, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che li utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative di lusso;
- i fabbricati di interesse storico/artistico;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;

2) al comma 760 la riduzione dell'imposta al 75 per cento per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431;

DATO ATTO che:

- il comma 772 dell'art. 1, della Legge di Bilancio 2020 prevede la deducibilità dell'IMU relativa agli immobili strumentali ai fini della determinazione del reddito d'impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- il comma 773 indica la gradualità nell'applicazione della deducibilità dell'IMU, stabilendo che la deducibilità si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021, mentre dal 2022 la percentuale di deducibilità sarà del 100 per cento;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, della L. 160/2019 sopracitata che disciplinano le aliquote dell'imposta:

- comma 748 che dispone che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze, è pari al 5 per mille stabilendo che i comuni possono con deliberazione del Consiglio Comunale, aumentarla di 1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;
- comma 749 che conferma l'importo di € 200,00 della detrazione dall'imposta gravante sull'abitazione principale;
- comma 750 che stabilisce che l'aliquota di base per i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, è pari all'1 per mille e che i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- comma 751 che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, un'aliquota pari all' 1 per mille che i Comuni possono aumentare fino al 2,5 per mille o diminuire fino all'azzeramento;
- comma 752 che individua l'aliquota di riferimento per i terreni agricoli, fissandola al 7,6 per mille, i Comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla fino al 10,6 per mille o ridurla fino all'azzeramento;
- comma 753 che dispone che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari all' 8,6 per mille, di cui la quota pari al 7,6 per mille è

riservata allo Stato e che i Comuni, sempre con delibera consiliare, hanno la facoltà di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino al limite del 7,6 per mille ;

- comma 754 che disciplina l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, fissandola nella misura dell'8,6 per mille con la possibilità data ai Comuni, con atto del Consiglio comunale, di aumentarla fino al 10,6 per mille o diminuirla fino all'azzeramento;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 756 a decorrere dall'anno 2021 i Comuni potranno diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 754 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della L. n. 160/2019;
- ai sensi del comma 757 in ogni caso la Delibera di approvazione delle aliquote IMU deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del Federalismo Fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il Decreto di cui al precedente comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della Delibera stessa precisando che la Delibera approvata senza il prospetto di cui sopra, non è idonea a produrre gli di cui ai commi da 761 a 771 di cui all'art. 1 della L. n. 160/2019 sopra richiamata;
- la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, chiarisce che solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del Decreto contenente il prospetto di cui sopra, vigerà l'obbligo di redigere la Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante e che per l'anno 2020 tale obbligo non è vigente e la trasmissione ad opera dei Comuni della Delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito in via generale dall'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011;

PREMESSO che l'articolo 172 del Testo unico stabilisce che al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti: "... *omissis... e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi... omissis...*";

PRESO ATTO :

- del dettato dell'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 (Legge Finanziaria 2002), ove il legislatore prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi;
- del dettato dell'art.1, comma 169, della legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), ove il legislatore conferma che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di previsione degli enti stessi e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ;
- dell'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie

locali, in presenza di motivate esigenze;

- del Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.295 del 17/12/2019 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446 attribuisce ai comuni un'ampia potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, con l'unico limite rappresentato dalla riserva di legge relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi;
- l'art. 1, comma 777, della legge 160/2019, conferma con riferimento alla nuova IMU la potestà regolamentare in materia di entrate, anche tributarie, degli enti locali di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997 predetto;
- il comma 779 prevede che per l'anno 2020 le delibere concernenti le aliquote ed il Regolamento d'imposta possano essere approvate anche oltre il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020, ferma restando la loro validità con riferimento all'intero anno 2020;
- Il Regolamento di applicazione della nuova imposta IMU sarà successivamente approvato entro il termine suddetto del 30 giugno 2020, con Deliberazione di Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che sulla base del panorama normativo illustrato riguardante la regolamentazione della nuova Imposta IMU è necessario determinare le aliquote per l'anno 2020.

RITENUTO per l'anno 2020 di confermare per la quasi totalità delle fattispecie soggette alla nuova IMU, l'imposizione vigente nel 2019 a titolo di IMU e di TASI, ad eccezione dell'aliquota applicata agli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, prevedendo di aumentare l'aliquota dal 9 per mille al 9,3 per mille al fine di avere le risorse di Bilancio sufficienti per garantire e migliorare la qualità sei servizi erogati a cittadini e imprese ;

CONSIDERATO che dalle simulazioni svolte dal Servizio Tributi l'incremento di aliquota dello 0,3 per mille per i fabbricati produttivi categoria D, calcolata sulle risultazioni catastali aggiornate, si presume possa dare un maggior gettito di circa 100.00 euro ;

RITENUTO quindi di deliberare per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria:

- a) **Aliquota pari al 6 per mille** per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
- b) **Aliquota pari al'1 per mille** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;
- c) **Aliquota pari al 2,5 per mille** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;
- d) **Aliquota pari all'8,6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 ("contratti concordati");
- e) **Aliquota pari al 9 per mille** per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali "C/1" e "C/3", purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Se tale requisito non è rispettato si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;
- f) **Aliquota pari al 9,3 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo**

catastale D ad esclusione dei fabbricati classificati D5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille ;

- g) **aliquota pari al 10,6 per mille** per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi risiedano anagraficamente ;
- h) **Aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille**, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f) ;

PRESO ATTO:

- dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del Decreto Legge n.201/2011, convertito in Legge n.214/2011, che disciplinano l'obbligo di trasmissione al MEF e le modalità di pubblicazione sul relativo sito informatico delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali;
- dell'art.13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, in base al quale a decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale propria, devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nell'apposito sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs. n.360/1998 e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze; l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Gli atti relativi sono applicabili dal 1 gennaio dell'anno cui si riferiscono a condizione che la pubblicazione sul sito internet sopra descritto avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno. Il versamento della seconda rata dell'imposta è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;
- dell'art.15 bis del D.L. 30 aprile 2019, n.34, convertito dalla Legge n.58/2019 che è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, attribuendo alla pubblicazione dei predetti atti sul sito internet www.finanze.gov.it valore di pubblicità costitutiva con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi (IMU, TASI ed Addizionale IRPEF);
- della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, n.2/df del 22 novembre 2019 che fornisce un quadro riepilogativo delle disposizioni che disciplinano la pubblicità e l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo Unico Enti Locali i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Dirigente del Settore II "Bilancio e Finanza" dr. ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario, dr.ssa Ilde De Chiara in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2 bis del DL 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico finanziaria

espresso in data 02/03/2020 (*Allegato A*);

UDITO il Presidente del Consiglio Comunale Paolo Meglioli, che comunica la discussione congiunta degli argomenti, dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale, dal punto nr. 6 al punto nr. 11, essendo tutti strettamente correlati al “Bilancio di Previsione”, come indicato più precisamente nella deliberazione della stessa seduta nr. 30,

UDITO l'intervento dell'Assessore Elisabetta Leonardi (Bilancio e Finanza, Formazione personale, ricerca finanziamenti nazionali ed europei, città telematica e superamento del Digital Divide, relazioni internazionali e progetti europei) e la seguente discussione per la quale si rimanda al testo della trascrizione di cui copia agli atti;

CON VOTI espressi in forma palese:

favorevoli	n. 11;
contrari	n. 05 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni – Gruppo Misto);
astenuti	n. 00

DELIBERA

1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) **DI DELIBERARE** per l'anno 2020 le seguenti aliquote dell'Imposta municipale propria - IMU - di cui alla Legge 27 dicembre 2019, n.160, art.1 :

a) Aliquota pari al 6 per mille per l'abitazione principale di categoria A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (nella misura massima di un' unità per ciascuna categoria C/2, C/6 e C/7 anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) ;

b) Aliquota pari all'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 1994, n.133;

c) Aliquota pari al 2,5 per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso locati;

d) Aliquota pari all'8,6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, locate a canone concordato sulla base di accordi territoriali ai sensi della Legge 09/12/98, n.431 (“contratti concordati”);

e) Aliquota pari al 9 per mille per i fabbricati appartenenti alle categorie catastali “C/1” e “C/3”, purché non affittati e utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'attività d'impresa direttamente dai proprietari o titolari di altro diritto reale. Se tale requisito non è rispettato si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille;

f) Aliquota pari al 9,3 per mille per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D ad esclusione dei fabbricati classificati D5 ai quali si applica l'aliquota ordinaria del 10,6 per mille ;

g) aliquota pari al 10,6 per mille per le abitazioni e relative pertinenze, concesse in comodato gratuito a parenti entro il primo grado (figli, genitori) che vi risiedano anagraficamente ;

h) Aliquota ordinaria pari al 10,6 per mille, da applicarsi a tutti gli immobili, ad esclusione di quelli di cui alle precedenti lettere a),b), c), d), e), f) ;

- 3) **DI STABILIRE** che per l'applicazione delle aliquote agevolate di cui ai punti d), e) sopra indicati, oltre che per lo sconto del 50 per cento per le fattispecie previste al punto g) sopra indicato, dovrà essere autocertificata da parte dei soggetti passivi mediante compilazione di apposita modulistica da consegnare al Servizio tributi, entro il 31 dicembre dell'anno di imposta;
- 4) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ha effetto dal 1° gennaio 2020;
- 5) **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet del Ministero delle Finanze ai sensi dell'art.13, commi 15 e 15 bis, del D.L. n.201 del 2011 e della Circolare n.2/df del 22 novembre 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 6) **DI TRASMETTERE** copia del presente atto deliberativo al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per gli adempimenti di competenza e per le scadenze previste dalla normativa in materia.

SUCCESSIVAMENTE, stante la necessità del rispetto della tempistica stabilita ex-Lege per l'approvazione dei documenti di programmazione 2020-2022 dell'Ente, con voti espressi in forma palese:

favorevoli n. 11;
contrari n. 05 (consiglieri Angelo Santoro e Zanni Alessandro – Scandiano Unita; Patrizia Maselli e Marco Barbanti – MoVimento 5 Stelle; Alessandro Nironi Ferraroni – Gruppo Misto);
astenuiti n. 00
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D. Lgs 18.08.2000 n 267 .

AI SENSI degli art. 54 – 55 del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale gli interventi dei Consiglieri vengono integralmente registrati e la loro trascrizione dattiloscritta viene depositata agli atti presso l'Ufficio Segreteria Generale quale verbale di seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente Del Consiglio

Paolo Meglioli

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario Generale

Dott. Rosario Napoleone

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)